

## **SEMINARIO SPECIALISTICO**

Webinar *ANCOT* – 26 ottobre 2021

### **IL *SUPERBONUS* EDILIZIO AL 110% PRESUPPOSTI, LIMITI, CONDIZIONI**

#### **Le regole definitive per la fruizione:**

norme di legge, decreti attuativi, prassi esplicativa

#### **I soggetti coinvolti:**

contribuenti, fornitori, professionisti

**Controlli** dell'Agencia e **sanzioni** per indebito utilizzo

Relatore: **Giovanni ACCARDO**

# AGEVOLAZIONI: AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 [LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77]

## ARTICOLO 119

CIRC. 24 e 30/2020

**INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS,  
FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI**

### AMBITO OGGETTIVO – GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

#### A - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO


#### INTERVENTI TRAINANTI: ECOBONUS DL 34/2020

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 [...] si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al **30 giugno 2022** [~~31 dicembre 2021~~], da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo **e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022<sup>1</sup>**, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e **inclinate** che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio **o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione**

<sup>1</sup> Periodi modificati e/o aggiunti dall'articolo 1, comma 66, lettera a1) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Edifici residenziali per numero di interni.  
Dati in milioni



Fonte: Istat

**del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente<sup>2</sup>.** La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 [...];

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto [...], a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria [...] l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente [...]. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a € 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza

---

<sup>2</sup> Periodo inserito dall'articolo 1, comma 66, lettera a2) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

**almeno pari alla classe A di prodotto [...]**, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione [...] con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle [...], nonché esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria [...] l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente [...]. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

**1-bis.** Ai fini del presente articolo, per <<accesso autonomo dall'esterno>> si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva<sup>3</sup>. **Un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale<sup>4</sup>.**

**1-bis ter.** Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione<sup>5</sup>.

**1-quater.** Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Comma introdotto dall'articolo 51, comma 3 *quater* del D.L. 14 agosto 2020, numero 104, convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

<sup>4</sup> Periodo inserito dall'articolo 1, comma 66, lettera b) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

<sup>5</sup> Comma introdotto dall'articolo 57 *bis*, comma 1, lettera a) del D.L. 14 agosto 2020, numero 104, convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

<sup>6</sup> Comma introdotto dall'articolo 1, comma 66, lettera c) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

## INTERVENTI TRAINATI/1: ECOBONUS DL 63/2013

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 [...] nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, **nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), TUIR<sup>7</sup>, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni<sup>8</sup>** e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. **Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.**

## INTERVENTI TRAINATI/2: COLONNINE DI RICARICA DL 63/2013

~~8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16 ter del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 [...] è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita~~

---

<sup>7</sup> **D.P.R. 22 DICEMBRE 1986, N. 917 (TUIR) - ART. 16-BIS (DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI).** 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: (...) **e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

<sup>8</sup> Periodo inserito dall'articolo 1, comma 66, lettera d) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

~~congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.~~ **Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 [...] la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: € 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; € 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; € 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare<sup>9</sup>.**

---

<sup>9</sup> Comma sostituito dall'articolo 1, comma 66, lettera m) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

## ECOBONUS TRAINANTI E TRAINATI: REQUISITI MINIMI

**3.** Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63<sup>10</sup> [...] e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio **o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno**, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. **Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile<sup>11</sup>, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del (...) T.U.I.R. e al presente articolo<sup>12</sup>.**

<sup>10</sup> **DECRETO INTERMINISTERIALE 6 AGOSTO 2020 (CD. "REQUISITI") DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

<sup>11</sup> **CODICE CIVILE. LIBRO II. DELLA PROPRIETÀ. ARTICOLO 873.** Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a **distanza non minore di tre metri**. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.  
**D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102. Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Articolo 14, (modificato da D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 73).** (...) **7.** Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (...) **non è considerato** nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare (...) a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. **Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.**

## B - MISURE ANTISIMICHE

### INTERVENTI TRAINANTI: SISMABONUS DL 34/2020 [DL 63/2013]

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63<sup>13</sup> [...] l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al ~~31 dicembre 2021~~ **30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo**<sup>14</sup>. [...] <sup>15</sup>. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 [...].

<sup>12</sup> Periodo inserito dalla legge di conversione del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, cd. "Governance e semplificazioni", 29 luglio 2021, n. 108.

<sup>13</sup> **D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63. ARTICOLO 16.** (...) **1-bis.** Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (...), su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) (...), riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. (...). **1-ter.** A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3. **1-quater.** Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [58 del 28 febbraio 2017] (...) sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. **1-quinquies.** Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. (...) (...). **1-sexies.** (...). **1-sexies.1.** (...). **1-septies.** (...). (...).

<sup>14</sup> Periodo modificato dall'articolo 1, comma 66, lettera f) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178)..

<sup>15</sup> Vedasi *infra*, in articolo 121 d.l. 34 del 2020.

## INTERVENTI TRAINATI: BARRIERE ARCHITETTONICHE E MONITORAGGIO ANTISISMICO

4. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del (...) T.U.I.R.<sup>16</sup>, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione<sup>17</sup>.

4-bis. La detrazione ai sensi del comma 4 è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 [...], nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

## C - DISPOSIZIONI COMUNI A SUPER ECO/SISMA BONUS

### TERMINI PER LA EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

**8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il ~~30 giugno~~ 31 dicembre 2023<sup>18 19</sup>.**

<sup>16</sup> Vedasi Nota [7](#).

<sup>17</sup> Comma da ultimo introdotto dall'articolo 33 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, cd. "Governance e semplificazioni", in corso di conversione.

<sup>18</sup> Comma inserito dall'articolo 1, comma 66, lettera m) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

## INTERVENTI TRAINATI: FOTOVOLTAICO [ARTICOLO 16 BIS TUIR] E SISTEMI DI ACCUMULO

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento [...] 26 agosto 1993, n. 412 **ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici**<sup>20</sup>, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi [...] spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo **e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022**<sup>21</sup>, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale<sup>22</sup>.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al

---

<sup>19</sup> [Comma modificato dal d.l. 6 maggio 2021 n. 59, cd. "PNRR", convertito nella Legge 1 luglio 2021, n. 101.](#)

<sup>20</sup> [Parole inserite dall'articolo 1, comma 66, lettera i\) della Legge di bilancio 2021 \(Legge 30 dicembre 2020, n. 178\).](#)

<sup>21</sup> [Parole inserite dall'articolo 1, comma 66, lettera i\) della Legge di bilancio 2021 \(Legge 30 dicembre 2020, n. 178\).](#)

<sup>22</sup> **D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. ARTICOLO 119. 16-BIS.** L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 [...] non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi [...] per gli impianti a fonte rinnovabile da parte di soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 96.000. **16-TER.** Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi [...] nel limite massimo di spesa complessivo di € 96.000 riferito all'intero impianto.

medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), [...], dell'energia non autoconsumata in sito **ovvero non condivisa per l'autoconsumo** [...], e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione [...], e gli incentivi per lo scambio sul posto [...]. [...] <sup>23</sup>.

#### ONERI ACCESSORI AGLI INTERVENTI: SPESE PROFESSIONALI

**15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.**

---

<sup>23</sup> Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta dagli impianti incentivati.

## TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

**4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il ~~31 dicembre 2020~~ **30 giugno 2022**, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, (...) <sup>24</sup> e di cui al d.l. 28 aprile 2009, n. 39, (...) <sup>25</sup> **nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza** <sup>26</sup>. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive <sup>27</sup>.**

**4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione** <sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> Evento sismico del 24 agosto 2016 (Comuni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo).

<sup>25</sup> Eventi sismici dell'aprile 2009 (Regione Abruzzo).

<sup>26</sup> **Comma modificato dall'articolo 1, comma 66, lettera g) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).**

<sup>27</sup> Comma introdotto dall'articolo 57 bis, comma 1, lettera b) D.l. 14 agosto 2020, numero 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.

<sup>28</sup> **Comma inserito dall'articolo 1, comma 66, lettera h) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).**

# ECOBONUS

Articolo 2 D.M. "Requisiti" 6 Agosto 2020

DETRAZIONE MASSIMA PER I PRINCIPALI INTERVENTI	
Tipo di intervento	detrazione massima
riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro
su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)	60.000 euro
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000 euro
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000 euro
dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari	60.000 euro
dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro
dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative	non è previsto un limite massimo di detrazione
per gli anni 2018 e 2019, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000 euro
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del 70 o 75%	non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione dell'80 o 85%	non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio

comma 344

comma 345

comma 346

comma 347

Stabilità 2016 –  
rimando ad art. 14

art. 14, c. 2, b-bis)

art. 14, c. 2 quater

art. 14, c. 2 quater 1

Legge  
296/2006

D.L.  
63/2013

# SISMABONUS

## LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI (spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021)

PERCENTUALI di detrazione	50%	70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a <b>una classe</b> di rischio inferiore	80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a <b>due classi</b> di rischio inferiore
		75%, per gli edifici condominiali, se si passa a <b>una classe</b> di rischio inferiore	85%, per gli edifici condominiali, se si passa a <b>due classi</b> di rischio inferiori
IMPORTO MASSIMO delle spese	96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno		
	96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali		
RIPARTIZIONE della detrazione	5 quote annuali		
IMMOBILI INTERESSATI	qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive l'immobile deve trovarsi in una delle <b>zone sismiche 1, 2 e 3</b>		

Articolo 16  
d.l. 63/2013

## AMBITO SOGGETTIVO – BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini<sup>29</sup> **e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche<sup>30</sup>;**

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti (...) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica<sup>31</sup>;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

**d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale [...], dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri [...]; e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali [...];**

**e) le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte [...] limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.**

<sup>29</sup> Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Libro III – Della Proprietà. Titolo VII – Della comunione. Capo II – Del condominio negli edifici. Articolo 1117: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio (...): (...) 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, (...).”

<sup>30</sup> Parole aggiunte dall'articolo 1, comma 66, lettera n) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

<sup>31</sup> D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. ARTICOLO 119. 3-BIS. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese (...) sostenute dal 1° gennaio 2022 al ~~30 giugno 2022~~ **31 dicembre 2022** **30 giugno 2023** [periodo modificato dal d.l. 6 maggio 2021 n. 59, cd. “PNRR”, convertito nella Legge 1 luglio 2021, n. 101]. **Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo** [art. 1, comma 66, lettera e) della Legge di bilancio 2021].

**9-bis.** Le deliberazioni dell'assemblea del condominio<sup>32</sup> aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio<sup>33</sup>. **Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole<sup>34</sup>.**

**9-ter.** L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente<sup>35</sup>.

**10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b)<sup>36</sup>** possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

**10-bis.** Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di ~~effieientamento energetico~~ **incremento dell'efficienza energetica**, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di

---

<sup>32</sup> L'articolo 63 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha modificato l'articolo 66 delle Disposizioni attuative al Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), prevedendo: **“Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale (...) è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.**

<sup>33</sup> Comma introdotto dall'articolo 63 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.

<sup>34</sup> **Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 66, lettera p) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).**

<sup>35</sup> Comma introdotto dall'articolo 6 bis della legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del d.l. 22 marzo 2021 n. 40, cd. **“Sostegni”.**

<sup>36</sup> **Parole sostituite dall'articolo 1, comma 66, lettera o) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).**

una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1<sup>37</sup>, B/2<sup>38</sup> e D/4<sup>39</sup>, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione<sup>40</sup>.

**10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita<sup>41</sup>.**

**15-bis. le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico<sup>42</sup>.**

---

<sup>37</sup> B/1 - Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme.

<sup>38</sup> B/2 - Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro).

<sup>39</sup> D/4 - Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)

<sup>40</sup> Commi inseriti dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, cd. "Governance e semplificazioni", convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.

<sup>41</sup> Commi inseriti dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, cd. "Governance e semplificazioni" unitamente al seguente: "**10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, le parole: <<entro diciotto mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro trenta mesi>>.**"

<sup>42</sup> Comma così modificato dall'articolo 80, comma 6 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.

## ADEMPIMENTI FORMALI PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI

### ASSEVERAZIONI [ATTESTAZIONI] TECNICHE


**14-bis.** Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: *“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”*<sup>43</sup>.

**5-bis.** Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione<sup>44</sup>.

**13.** Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63<sup>45</sup> [...] e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'[...]ENEA. Con decreto del Mi.S.E.[...] sono stabilite le modalità di trasmissione dell'asseverazione e le relative modalità attuative<sup>46</sup>;

Edifici residenziali  
per stato di conservazione.  
Dati in milioni



Fonte: Istat

<sup>43</sup> Comma inserito all'articolo 1, comma 66, lettera q) della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

<sup>44</sup> Comma inserito dalla legge di conversione del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, cd. "Governance e semplificazioni", 29 luglio 2021, n. 108.

<sup>45</sup> DECRETO 6 AGOSTO 2020 (CD. "REQUISITI MINIMI") DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

<sup>46</sup> DECRETO 3 AGOSTO 2020 (CD. "ASSEVERAZIONI") DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del M.I.T. n. 58 del 28 febbraio 2017<sup>47</sup>. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. **Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.**

**13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). [...].**

~~13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo<sup>48</sup> degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9 bis del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi<sup>49</sup>.~~

---

<sup>47</sup> Come integrato da **DECRETO 6 AGOSTO 2020, N. 329 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.**

<sup>48</sup> **D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. ARTICOLO 9 BIS. 1-bis.** Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti (...) [comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera d) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120].

<sup>49</sup> ~~Comma introdotto dall'articolo 51, comma 3 *quinquies* del D.l. 14 agosto 2020, numero 104, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126.~~

**13-ter.** Gli interventi di cui al presente articolo, **anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti** con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del d.P.R. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14<sup>50</sup>.

**13-quater.** Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

**13-quinquies.** In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del (...) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del decreto MIT 2 marzo 2018 (...) o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del (...) d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Comma sostituito dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, cd. “*Governance e semplificazioni*”, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.

<sup>51</sup> Commi inseriti dalla legge di conversione del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, cd. “*Governance e semplificazioni*”, 29 luglio 2021, n. 108.

## RESPONSABILITÀ DI NATURA TECNICA: CONTROLLI E SANZIONI<sup>52</sup>

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. **L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137<sup>53</sup>, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda**

---

<sup>52</sup> **D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 (DL RISTORI). ART. 17 TER DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. 1.** Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del d.l 19 maggio 2020, n. 34, (...) e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (...) in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-ecobonus, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 [**Art. 13-bis. Equo compenso e clause vessatorie.** (...)] 2. *Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso (...) quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 - DM 8 marzo 2018, n. 37 -], nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali. 2.* Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai sensi del comma 1, segnalando eventuali violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

<sup>53</sup> Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.

necessario; c) garantisca, se in operatività di *claims made*<sup>54</sup>, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)<sup>55</sup>. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione [...] è individuato nel Ministero dello sviluppo economico [Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica].

---

<sup>54</sup> Il contratto di assicurazione per responsabilità civile con **clausola “claims made (a richiesta fatta)”** si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. *sunset dose*). Viceversa, secondo lo schema civilistico delineato nell'articolo 1917 c.c. e denominato **“ad insorgenza del danno” o “loss occurrence”**, la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.

<sup>55</sup> Periodo inserito dall'articolo 1, comma 66, lettera q) della legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

## SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO

D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 [LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77]

### ARTICOLO 121

PROVVEDIMENTI  
08.08/12.10.2020

#### OPZIONE PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO IN LUOGO DELLE DETRAZIONI FISCALI<sup>56</sup>

SUPERBONUS 110% - SCONTO IN FATTURA E/O CREDITO DI IMPOSTA

**7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119<sup>57</sup>.**

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, **di importo pari alla detrazione spettante**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la **cessione di un credito d'imposta di pari ammontare**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

**1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.**

<sup>56</sup> Vedasi **PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 8 AGOSTO 2020, protocollo 283847.**

<sup>57</sup> **Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 67 della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).**

## BONUS ORDINARI - SCONTO IN FATTURA E/O CREDITO DI IMPOSTA

**7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119<sup>58</sup>.**

2. In deroga all'articolo 14 (...) e all'articolo 16 (...) del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 [...] le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del t.u.i.r. [...]<sup>59</sup>;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 [...] e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 [...] e di cui al comma 4 dell'articolo 119<sup>60</sup>;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del t.u.i.r. [...], ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 [...] e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

<sup>58</sup> Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 67 della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

<sup>59</sup> TESTO UNICO DEL 22 DICEMBRE 1986, N. 917. ARTICOLO 16-BIS. 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% [50%, sino al 31 dicembre 2021] delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: **a)** di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (...); **b)** di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

<sup>60</sup> D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. ARTICOLO 119. 4. [...] Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi [...] spetta nella misura del 90%.



ATTENZIONE!

ATTENZIONE!

Le principali detrazioni e il periodo di recupero in anni

	DETRAZIONE %	RECUPERO (ANNI)
Superbonus	110%	5
Bonus facciate	90%	10
Ecobonus ordinario	65%	10
Ristrutturaz...	50%	10

**COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO  
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO,  
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA**


(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

CODICE INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	INTERVENTO SUPERBONUS
<b>INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO</b>		
<b>INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS</b>		
1	Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%	
2	Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti	
<b>INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA</b>		
3	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente	
4	Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	X
5	Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	X
6	Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A	X
7	Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua	X
8	Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari	X
9	Acquisto e posa in opera di schermature solari	X
10	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili	X
11	Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti	X
12	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)	X

**COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO  
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO,  
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA**

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

CODICE INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	INTERVENTO SUPERBONUS
<b>INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO</b>		
<b>INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3</b>		
13	Intervento antisismico	X
14	Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore	X
15	Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore	X
<b>ALTRI INTERVENTI</b>		
16	Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia	X (solo per le comunità energetiche)
17	Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio	€ 96.000*n
18	Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti	
19	Intervento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici	X
20	Intervento per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati	X
21	Intervento per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici	X
28	Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)	X



**COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO  
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO,  
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA**

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

CODICE INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	INTERVENTO SUPERBONUS
<b>INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO</b>		
<b>INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO</b>		
22	Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie	
23	Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015	
24	Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore)	
25	Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori)	
<b>INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI</b>		
26	Acquisto di un'unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore)	X
27	Acquisto di un'unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori)	X

## CREDITI DI IMPOSTA - UTILIZZO

**3.** I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui **all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**<sup>61</sup> [...], all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388<sup>62</sup>, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244<sup>63</sup>.

## VISTO DI CONFORMITÀ - ARTICOLO 119 DL 34/2020

**11.** Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato [...] dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento [...] 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dei [centri di] assistenza fiscale [...].

**12.** I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, **anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11** [...] <sup>64</sup>.

<sup>61</sup> **DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78. ARTICOLO 31. 1.** (...) la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata **fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.** (...)

<sup>62</sup> **LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388. ARTICOLO 34. 1.** (...) il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in **€ 700.000 [€ 1.000.000 sino al 31 dicembre 2020 – Articolo 147 d.l. 19 maggio 2020, n. 3] per ciascun anno solare.**

<sup>63</sup> **LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244. ARTICOLO 1. 53.** (...) anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati **nel limite annuale di € 250.000.**

<sup>64</sup> Vedasi *infra*, Nota 21.

## RESPONSABILITÀ DI NATURA FISCALE: CONTROLLI E SANZIONI

4. Ai fini del controllo si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni<sup>65</sup>. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600<sup>66</sup> e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185<sup>67</sup> [...].

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla

---

<sup>65</sup> **D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600. ARTICOLO 36-TER. 1.** Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti (...). **2.** Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: (...) b) **escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti** in base ai documenti richiesti ai contribuenti (...). **3.** Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione (...).

**D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600. ARTICOLO 32.** Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: **1)** procedere all'esecuzione di **accessi, ispezioni e verifiche** a norma del successivo articolo 33; **2) invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti (...); **3)** invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a **esibire o trasmettere atti e documenti** rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, (...); **4)** inviare ai contribuenti **questionari** relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, (...); (...).

<sup>66</sup> **D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600. ARTICOLO 43. 1.** Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

<sup>67</sup> **D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185. ARTICOLO 27. 16.** (...) l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [cd. ATTO DI RECUPERO CREDITI INESISTENTI], emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la **ricossione di crediti inesistenti** utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602<sup>68</sup> e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471<sup>69 70</sup>.

**6.** Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472<sup>71</sup>, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

---

<sup>68</sup> **D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600. ARTICOLO 20. INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO. 1.** Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo.

<sup>69</sup> **D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471. ARTICOLO 13. 4.** Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un **credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo** previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato. **5.** Nel caso di utilizzo in compensazione di **crediti inesistenti** per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. **Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (...).**

<sup>70</sup> **D. LGS. 10 MARZO 2000, N. 74. ARTICOLO 2. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI. 1.** È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri **documenti per operazioni inesistenti**, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. **2.** Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono **detenuti a fine di prova** nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

**D. LGS. 10 MARZO 2000, N. 74. ARTICOLO 10 QUATER. INDEBITA COMPENSAZIONE. 1.** E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti **non spettanti**, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. **2.** E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti **inesistenti** per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

<sup>71</sup> **D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471. ARTICOLO 9. 1.** Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.